

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripartizione II Ufficio enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

ISTRUZIONI

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

La pubblicazione illustra le norme che regolano il procedimento di formazione e di presentazione delle candidature per l'elezione di sindaco e consiglio dei comuni della provincia di Trento nonché per l'esame delle candidature da parte delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

Le istruzioni hanno il fine di agevolare il compito degli organi e degli uffici competenti, dei partiti, dei gruppi o movimenti politici e dei candidati e di assicurare che tale fondamentale atto preparatorio alla consultazione elettorale possa essere attuato con la massima regolarità, chiarezza e speditezza.

Nella parte quinta vengono riportate le sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature e nella parte sesta vengono riportati gli obblighi relativi alla trasparenza delle candidature e alle spese della campagna elettorale.

Allo scopo di facilitare il compito dei presentatori delle liste sono predisposti i modelli degli atti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature che sono reperibili sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.taa.it.

Gli articoli di legge citati nella presente pubblicazione senza l'indicazione del provvedimento legislativo si riferiscono al Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

INDICE

PRI	ECISAZ	ZIONE
		RIMA – DEPOSITO FACOLTATIVO PRESSO LA PRESIDENZA ROVINCIA DEL CONTRASSEGNO DI LISTA
8 1	Preme	SSa
		ità e termini da osservare per il deposito dei contrassegni di lista (art. 220)
PAF DEI	RTE SE	CONDA – FORMAZIONE, PRESENTAZIONE E RICEVIMENTO ANDIDATURE
8 3.	Preme	ssa
		zione delle candidature (art. 235)
δ	4.1.	Autenticazione delle sottoscrizioni
		Modalità di autenticazione delle sottoscrizioni
		Soggetti autorizzati ad eseguire autenticazioni
		Presenza del sottoscrittore all'atto dell'autentica
		Modalità di identificazione del sottoscrittore
		Generalità del pubblico ufficiale che esegue l'autentica
		Organizzazione per l'espletamento delle funzioni autenticatorie
	4.2.	Candidati (artt. 237, 239 e 242)
	4.2.1.	
		Stato dell'Unione Europea
	4.2.2.	Accettazione ed autenticazione della candidatura – dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di condizioni di incandidabilità
	4.2.3.	Numero dei candidati e rappresentanza di genere
	4.3.	Collegamenti tra il candidato-sindaco ed una o più liste
	4.4.	Contrassegno di lista (artt. 242 e 244)
	4.5.	Sottoscrittori della lista
		Regolamento europeo in materia di protezione di dati personali
		Liste con obbligo di sottoscrizioni
		Liste senza obbligo di sottoscrizioni
§5.	Presen	tazione e ricevimento delle candidature (art. 242)
	5.1.	Documenti necessari per la presentazione delle candidature (art. 242)
	5.2.	Luogo, termine iniziale e finale per la presentazione delle candidature (art. 242)
	5.3.	Chi può effettuare la materiale presentazione delle candidature
		Lista con contrassegno ammesso a deposito
		Lista con contrassegno non depositato
	5.3.3.	Candidature alla carica di sindaco
	5.4.	Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione delle candidature
	5.5.	Casi particolari connessi alla presentazione delle candidature
	5.5.1.	Rinuncia alla candidatura
	5.5.2.	Candidati deceduti, che hanno ritirato il consenso o sono stati esclusi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste
		CRZA – DELEGATI DI LISTA – RAPPRESENTANTI DI LISTA – BALLOTTAGGIO
0.7	D 1	41 11 1
§ 6.	Deleg	ati di lista (artt. 242 e 243)
§ 7.		esentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l'ufficio centrale (artt. 242 e 243)
		arattere facoltativo delle designazioni
	7.2. M	Iodalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista
	1.3. A	chi vanno presentate le designazioni (art. 243)
6.0	7.4. R	equisiti dei rappresentanti di lista
g ø.	i urno	di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco (artt. 265 e 266)

O SOTTOCO	ARTA – ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE OMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ED ADEMPIMENTI I
§ 9. Premess	a
	oni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale
10.1. Ac	dempimenti della commissione o sottocommissione elettorale circondariale rt. 244)
	teriori adempimenti della commissione o sottocommissione elettorale circondariale
sottocon	sione alla Giunta regionale delle candidature approvate dalla commissione o nmissione elettorale circondariale
degli spa	cazione ai comuni dell'elenco delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione azi di propaganda elettorale
	i ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco
e rice	agnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale orsi
	Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale
13-bis.3.	Ricorso giurisdizionale in primo grado al T.A.R. avverso il provvedimento di esclusione
	Inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
13-bis.5.	Diverso termine di impugnazione dei provvedimenti che NON hanno determinato un'esclusione
	i penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature
PARTE SES	ΓA – TRASPARENZA DELLE CANDIDATURE – OBBLIGHI RELATIVI ALLE
SPESE DELI	LA CAMPAGNA ELETTORALE
§ 15. Traspare	enza delle candidature (comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti)
§ 16. Obbligh	i e limitazioni concernenti i finanziamenti ai candidati, ai partiti e ai movimenti politici con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
	i relativi alle spese della campagna elettorale
	Bilancio preventivo di spesa e rendiconto delle spese elettorali (comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti). Art. 30, comma 2, della legge n. 81/1993
	Periodo della campagna elettorale
	Limiti di spesa
	Spese elettorali
	Art. 7, commi 3, 4 e 6, della legge n. 515/1993 richiamato dall'art.13, comma 6, lettera a) della legge n. 96/2012 e s.m.
	Adempimenti relativi alle spese elettorali
17.6.1.	Partiti e raggruppamenti politici organizzati (comuni con popolazione superiore a
	30.000 abitanti). Art. 13, comma 6, lett. c) e comma 7 della legge n. 96/2012 e s.m., art. 12, commi 6 e 7, della legge n. 515/1993 e s.m.
17.6.2.	Candidati eletti e candidati non eletti (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). Art. 13, comma 6, lett. a) della legge n. 96/2012 e s.m., art. 7, commi 6 e 7, della legge
	n. 515/1993 e s.m. e art. 2, primo comma, n. 3 della legge n. 441/1981

PRECISAZIONE

Il procedimento di presentazione delle liste di candidati si svolge attraverso le seguenti operazioni:

- deposito facoltativo del contrassegno di lista presso la presidenza della Provincia da parte dei soli partiti o raggruppamenti politici organizzati (art. 220);
- presentazione delle candidature presso la segreteria del comune (art. 242).

PARTE PRIMA DEPOSITO FACOLTATIVO PRESSO LA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DEL CONTRASSEGNO DI LISTA

§ 1. Premessa

Ai partiti ed ai raggruppamenti politici organizzati, che intendono partecipare alle elezioni di sindaco e consiglio comunale, è data *facoltà* di garantirsi l'esclusività dell'uso dei propri contrassegni tradizionali.

La qualificazione di "organizzati" richiesta dalla legge per i partiti ed i raggruppamenti politici esclude che possano beneficiare della norma i *raggruppamenti occasionali* che, pur usando il medesimo contrassegno nelle varie tornate elettorali, operano esclusivamente nell'ambito territoriale di un unico comune.

§ 2. Modalità e termini da osservare per il deposito dei contrassegni di lista (art. 220)

L'art. 220 stabilisce, con termine perentorio, che il deposito dei contrassegni deve essere effettuato presso la presidenza della Provincia tra le ore 8.00 del 45° e le ore 20.00 del 44° giorno precedente quello della votazione.

Il contrassegno oltre che in bianco e nero può essere anche a colori, deve essere riprodotto su foglio bianco formato protocollo e presentato in **triplice** esemplare di cm 10 di diametro.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, venga depositato il contrassegno su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati ".jpeg" e ".pdf".

Il deposito deve essere effettuato dal segretario regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. In caso di mancanza, assenza o impedimento di questi, il deposito è effettuato dal rispettivo presidente regionale o provinciale o da persona da loro incaricata con **mandato autenticato** da notaio.

Qualora tali organi (segretario o presidente) non siano previsti dagli statuti dei partiti o dei raggruppamenti politici, o per qualsiasi motivo essi non siano in carica, il deposito può essere effettuato e il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico.

È importante sottolineare che la carica dei depositanti o eventualmente dei mandanti deve essere comprovata:

- nel caso di organizzazione *nazionale*, da un'attestazione del rispettivo segretario o presidente nazionale;
- nel caso di organizzazione locale, dall'estratto autenticato del relativo verbale di nomina.

Il Presidente della Provincia, a riprova dell'avvenuto deposito, rilascia ai presentatori ricevuta scritta e datata sul retro di un esemplare del contrassegno depositato.

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento ad ideologie autoritarie: per esempio le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia.

Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII diposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e della legge 20 giugno 1952 n. 645.

Sul punto si richiamano le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione V, 6 marzo 2013 n. 1354 e n. 1355 e, da ultimo, TAR Lombardia, Sezione Brescia, Sezione I, 25 gennaio 2018 n. 105.

Al fine della loro protezione, non possono essere depositati:

- contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ed ammessi al deposito;
- contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli usati tradizionalmente da altri partiti;
- contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore:
- contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa o simboli del comune;
- contrassegni che contengono denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Qualora il contrassegno presentato non possa essere accettato in deposito perché riferibile ad una delle cause escludenti di cui sopra, il depositante potrà beneficiare di un ulteriore termine di 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

L'accettazione dei contrassegni, il rilascio della ricevuta e l'accertamento delle cause che ne hanno eventualmente determinato l'irricevibilità sono di competenza del Presidente della Provincia, al quale spetta inoltre il compito di trasmettere alle commissioni o sottocommissioni elettorali circondariali della provincia copia dei contrassegni ammessi al deposito e di pubblicarli sul sito internet della provincia non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione.

I contrassegni sono riportati sul sito istituzionale in senso orizzontale, secondo l'ordine stabilito dal Presidente della Provincia mediante sorteggio. A tale sorteggio possono assistere, su richiesta, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il contrassegno.

Il Presidente della Provincia provvede, inoltre, a rilasciare l'attestazione prevista dall'art. 242, comma 4 (cfr. *sub* 5.3.1.) sulla delega per la presentazione delle candidature (Allegato 8). Si fa presente che l'attestazione del Presidente della Provincia è rivolta esclusivamente ad autenticare la firma del delegante o dei deleganti, non avendo egli alcun potere di sindacato sui nominativi, già iscritti o meno sulla delega, delle persone delegate.

PARTE SECONDA FORMAZIONE, PRESENTAZIONE E RICEVIMENTO DELLE CANDIDATURE

§ 3. Premessa

Il procedimento "presentazione delle candidature" è suddivisibile in due fasi:

- 1. la formazione delle candidature;
- 2. la presentazione delle candidature e degli allegati presso la segreteria del comune.

§ 4. Formazione delle candidature (art. 235)

4.1. Autenticazione delle sottoscrizioni

Il procedimento elettorale si caratterizza per la tassatività dei termini, delle forme e delle procedure per garantire la validità degli atti. Tra questi rientra anche l'autenticazione delle sottoscrizioni. Si ritiene opportuno premettere alcune indicazioni generali per l'autenticazione delle varie sottoscrizioni richieste nel procedimento medesimo.

4.1.1. Modalità di autenticazione delle sottoscrizioni

L'autenticazione delle sottoscrizioni (e, in particolare, l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle degli elettori richieste a corredo delle candidature) deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità, nel rispetto delle modalità indicate dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e s.m. e dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione. Essa consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

Sebbene l'apposizione del timbro sia una formalità espressamente prevista dall'art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, la giurisprudenza concorda nel ritenere che la mancata apposizione del timbro dell'ufficio da parte di un consigliere comunale nell'autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature non determina alcuna irregolarità in tale attività, trattandosi di un soggetto che non dispone di un timbro identificativo della sua qualità (Consiglio di Stato, sez. V, 22 settembre 2011, n. 5345).

4.1.2. Soggetti autorizzati ad eseguire autenticazioni

Ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m. i soggetti autorizzati all'autenticazione della sottoscrizione sono i seguenti:

- notai.
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine,
- consiglieri regionali,
- membri del Parlamento,
- presidenti delle province,
- sindaci metropolitani,
- sindaci,
- assessori comunali e provinciali,
- componenti della conferenza metropolitana,
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,

- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal Presidente della Provincia,
- consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali.

Per la dichiarazione di accettazione della candidatura, qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta all'Autorità diplomatica o consolare.

I consiglieri comunali in carica possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi "politici" ed amministrativi degli enti locali elencati nell'art. 14 della legge n. 53/1990 e s.m., la giurisprudenza amministrativa si è espressa non sempre in modo univoco.

In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'art. 14 citato, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Il Consiglio di Stato, sezione terza, ha poi affermato (v., tra le altre, la sentenza n. 1990/2016) che, per i pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza", secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio. Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Ovviamente per la loro competenza a livello nazionale, i parlamentari nazionali e gli avvocati iscritti all'albo hanno funzioni autenticatorie nell'intero territorio italiano.

L'elencazione dei soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni indicati nell'art. 14 della legge n. 53/1990 (con le specificazioni di cui sopra) ha carattere tassativo. A questi soggetti comunque si aggiungono coloro che esercitano il potere di autentica in via ordinaria.

4.1.3. Presenza del sottoscrittore all'atto dell'autentica

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto necessario che la firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale che ne esegue l'autenticazione.

4.1.4. Modalità di identificazione del sottoscrittore

L'autenticazione della firma è effettuata solo a seguito dell'identificazione del sottoscrittore, la cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

1. esibizione di un idoneo documento di identificazione. È considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'accertamento dell'identità ed il riconoscimento del sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento d'identità, esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione (¹), il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Pertanto non risultano idonei all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione recanti il numero di codice fiscale).

⁽¹⁾ Non tutti i libretti di pensione riportano la fotografia del titolare e quindi sono documenti idonei all'identificazione. L'autentica potrà quindi essere considerata valida solo ove non sia indicato genericamente il documento "libretto di pensione", ma anche, espressamente, la tipologia di libretto di pensione esibito, in modo che sia verificabile l'idoneità di tale documento a consentire l'identificazione del sottoscrittore che lo ha presentato (Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2001, n. 3212 e 29 ottobre 2012, n. 5504).

Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo.

2. conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica**. Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni siano autenticate in parte attraverso documento di identificazione, in parte attraverso conoscenza diretta per l'autenticazione può essere utilizzata una formula del seguente tenore:

"Attesto che i sottoscrittori sopra indicati, identificati attraverso i documenti di identificazione o per conoscenza personale, secondo quanto a fianco di ciascuno riportato, hanno apposto la firma in mia presenza".

4.1.5. Generalità del pubblico ufficiale che esegue l'autentica

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, deve specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita. Deve inoltre apporre di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio. Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto.

4.1.6. Organizzazione per l'espletamento delle funzioni autenticatorie

L'espletamento delle funzioni autenticatorie da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura idonea ad assicurare la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

I comuni, inoltre, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno l'opportunità di autorizzare l'espletamento delle funzioni di autenticazione citate anche in proprietà comunali situate all'esterno della sede municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

4.2. Candidati (artt. 237, 239 e 242)

Nei comuni possono candidare alla carica di sindaco e di consigliere comunale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica (artt. 74, comma 1 e 75).

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea possono candidare alla carica di consigliere comunale (essendo riservata ai cittadini italiani la carica di sindaco e vice sindaco) secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 e s.m. (art. 74, comma 2 – vedi sub 4.2.1.).

I candidati devono essere indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente con il soprannome o con il nome volgare. Per le candidate coniugate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito (art. 240, comma 3). Per i candidati alla carica di consigliere comunale, che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato membro di cui siano cittadini.

I candidati alla carica di consigliere dovranno essere contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune.

L'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 2024, n. 4, ha modificato l'art. 75 (Eleggibilità alla carica di sindaco) del Codice degli Enti locali. In base a tale modifica:

- nei comuni fino a 5.000 abitanti è stato tolto il limite dei mandati consecutivi;
- nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 15.000 non è possibile ricandidare per più di tre mandati consecutivi se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica;
- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è possibile ricandidare per più di due mandati consecutivi se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica.

Inoltre, nessuno può presentarsi come candidato in comuni diversi. Nessuno, infine, può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale, chi già riveste la carica di sindaco o di consigliere in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

4.2.1. Documentazione ulteriore richiesta per le candidature a consigliere dei cittadini di altro Stato dell'Unione Europea

I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la loro candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito delle lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

La presentazione dell'attestato, rilasciato dallo Stato membro di origine del cittadino UE che si candida in Italia, non costituisce, tuttavia, un adempimento inderogabile.

Infatti, il Consiglio di Stato in alcune recenti pronunce ha affermato che l'articolo 5 del d.lgs. n. 197/1996 deve essere interpretato in modo più attenuato, in attuazione dei principi di parità di trattamento in ambito comunitario.

Pertanto:

- l'attestato può essere validamente sostituito da un'autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell'ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990;
- l'attestato medesimo può essere richiesto dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze, che impongano una verifica del contenuto dell'autodichiarazione; quest'ultima rimane da sola sufficiente a considerare adempiuto l'obbligo previsto dalla legge. (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenze 15 settembre 2021, n. 6311 e 17 settembre 2021, n. 6357).

Inoltre, ove non siano ancora iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata nel termine stabilito dall'art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 197/1996, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione).

4.2.2. Accettazione ed autenticazione della candidatura – dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di condizioni di incandidabilità

Sia i candidati alla carica di sindaco sia i candidati alla carica di consigliere comunale devono accettare la candidatura, dichiarando quanto indicato:

- nell'Allegato 1/A per i candidati-sindaco nei comuni fino a 3.000 abitanti;
- nell'Allegato 1/B per i candidati-sindaco nei comuni con più di 3.000 abitanti;
- nell'Allegato 2/A per i candidati alla carica di consigliere in tutti i comuni della provincia.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere esplicita e non può contenere né condizioni né riserve in contrasto con la legge o tali da rendere dubbia la volontà di accettare.

La firma per accettazione della candidatura deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge n. 53 del 1990 e s.m.. Per quanto riguarda l'autenticazione si rinvia *sub* 4.1.

Ai sensi dell'art. 242, comma 1, lettera c) la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere anche l'esplicita dichiarazione di ogni candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Le cause ostative alla candidatura alla carica di sindaco e consigliere comunale si riferiscono a:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis (associazioni di stampo mafioso anche straniere) del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del Testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato Testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati nella lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione di erogazioni pubbliche), 316-ter (indebita percezione di erogazioni pubbliche), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323 (abuso d'ufficio), 325 (utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio), 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 331, secondo comma (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa), 346-bis (traffico di influenze illecite) del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In base a quanto previsto dall'art. 12 del medesimo d.lgs. n. 235/2012, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ogni candidato deve attestare l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui al predetto art. 10 rendendo una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.. Si evidenza che in base al decreto legislativo n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) tutti i soggetti per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p. non incorrono più in una situazione di incandidabilità salvo il caso di applicazione di pene accessorie (si veda al riguardo la circolare n. 29/2023 del Ministero dell'Interno – Direzione centrale per le autonomie).

La dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco (<u>nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti</u>) dovrà altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non incorrere nella causa di incandidabilità prevista dall'art. 75, comma 2, del CEL (art. 242, comma 2, lett. c).

Al momento dell'accettazione della candidatura dovrà essere indicata la lista collegata che, per i candidati alla carica di consigliere comunale, corrisponderà alla lista di appartenenza, mentre per i candidati alla carica di sindaco sarà la lista o le liste alle quali ogni candidato è collegato.

Si avverte che, a norma dell'art. 87-bis del TU 16 maggio 1960 n. 570 e s.m., chiunque, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

4.2.3. Numero dei candidati e rappresentanza di genere

Per la formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale è necessario tenere conto delle norme tese a promuovere la parità di accesso alle cariche elettive introdotte dal legislatore regionale (art. 240). L'articolo infatti:

- 1. prevede che le liste dei candidati siano formate da rappresentanti di entrambi i generi (comma 1) e quindi almeno un rappresentante dell'altro genere deve in ogni caso essere presente nella lista dei candidati;
- 2. stabilisce il numero massimo di candidati di uno stesso genere che possono far parte della stessa lista e lo rapporta a due terzi del numero massimo teorico di candidati, con eventuale arrotondamento all'unità superiore (comma 2);
- 3. prevede la ricusazione della lista che non presenti almeno un candidato dell'altro genere (comma 4 secondo periodo);
- 4. dispone la riduzione al numero massimo se un genere supera i due terzi (comma 4, ultimo periodo). A questa disposizione consegue la ricusazione della lista che, per effetto della riduzione di genere operata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale, risulta formata da un numero di candidati inferiore al minimo (art. 244, comma 1, lettera a)).

Il **numero minimo** e il **numero massimo** di candidati alla carica di consigliere comunale di cui una lista può essere formata nonché il numero massimo di candidati dello stesso genere che possono essere presenti nella medesima lista di candidati è indicato nelle seguenti tabelle. Il candidato-sindaco non deve essere conteggiato nel numero dei candidati alla carica di consigliere. Inoltre, in specifiche tabelle per classi di comuni, si esemplificano tutti i possibili casi.

Si evidenzia che la popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale effettuato nel 2021 (art. 44, comma 7). I risultati del censimento del 2021 sono stati ufficializzati con D.P.R. del 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 53 del 3 marzo 2023.

Comuni della provincia di Trento (artt. 44, 237, 239 e 240)

Numero di candidati alla carica di consigliere comunale e rappresentanza massima per genere

nei comuni con popolazione	n. minimo per l'ammissione della lista (3/4 dei consiglieri assegnati)	n. massimo (pari ai consiglieri assegnati)	n. massimo del medesimo genere (due terzi del numero massimo teorico di candidati)
fino a 1.000 abitanti	9	12	8
tra 1.001 e 3.000 abitanti	11	15	10
tra 3.001 e 10.000 abitanti	13	18	12
tra 10.001 e 30.000 abitanti	16	22	15
tra 30.001 e 100.000 abitanti	24	32	22
superiore a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia	30	40	27

I due terzi, calcolati sul numero massimo ammissibile di candidati fissato dalla legge regionale, sono arrotondati all'unità superiore in caso di risultato frazionario.

Pertanto, dal combinato disposto delle norme contenute negli artt. 240 e 244, risulta che per essere ammessa alla competizione elettorale una lista deve essere **come minimo** formata da rappresentanti di genere diverso nei seguenti numeri:

non più di (due terzi del numero max candidati)	non meno di	nei comuni con popolazione
8	1	fino a 1.000 abitanti
10	1	tra 1.001 e 3.000 abitanti
12	1	tra 3.001 e 10.000 abitanti
15	1	tra 10.001 e 30.000 abitanti
22	2	tra 30.001 e 100.000 abitanti
27	3	superiore a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia

Tabelle esemplificative

Di seguito si indicano i limiti massimo e minimo per genere dei candidati. Si precisa che il rapporto tra i generi può essere diverso (es. una lista di 10 candidati può essere formata da 6 donne e 4 uomini o una lista di 18 candidati da 9 uomini e 9 donne), purchè vengano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- 1. la presenza nella lista di rappresentanti di entrambi i generi;
- 2. il rispetto del numero massimo di rappresentanti del medesimo genere.

comuni fino a 1.000 abitanti

n. candidati	n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati di altro genere
9	8	1
10	8	2
11	8	3
12	8	4

comuni da 1.001 a 3.000 abitanti

n. candidati	n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati di altro genere
11	10	1
12	10	2
13	10	3
14	10	4
15	10	5

comuni da 3.001 a 10.000 abitanti

n. candidati	n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati di altro genere
13	12	1
14	12	2
15	12	3
16	12	4
17	12	5
18	12	6

Tabelle esemplificative

comuni da 10.001 a 30.000 abitanti

n. candidati	n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati di altro genere
16	15	1
17	15	2
18	15	3
19	15	4
20	15	5
21	15	6
22	15	7

comuni da 30.001 a 100.000 abitanti

n. candidati	n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati di altro genere
24	22	2
25	22	3
26	22	4
27	22	5
28	22	6
29	22	7
30	22	8
31	22	9
32	22	10

comuni con più di 100.000 abitanti o capoluogo di provincia

n. candidati	n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati di altro genere
30	27	3
31	27	4
32	27	5
33	27	6
34	27	7
35	27	8
36	27	9
37	27	10
38	27	11
39	27	12
40	27	13

4.3. Collegamenti tra il candidato-sindaco ed una o più liste

Per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, ogni candidato-sindaco deve essere collegato ad una lista e non è possibile che più liste sostengano lo stesso candidato.

Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate (Allegato 6/A).

Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti il collegamento tra le liste avviene in funzione del loro collegamento allo stesso candidato-sindaco. Non vi è quindi uno scambio diretto di dichiarazioni di collegamento tra le liste, ma uno scambio di dichiarazioni di collegamento (Allegato 6/A) tra le singole liste ed uno stesso candidato a sindaco. Se più liste convergono su uno stesso candidato alla carica di sindaco, queste devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano tra di loro collegate (art. 239, comma 1).

Qualora si rendesse necessario effettuare il **turno di ballottaggio** per l'elezione del sindaco, per i candidati a sindaco ammessi al ballottaggio rimangono validi ed immodificabili i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio comunale già dichiarati per il primo turno. I candidati-sindaco in ballottaggio hanno però la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste (Allegato 7). Le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate (Allegato 6/B). Tutte le dichiarazioni di collegamento vanno inoltrate al presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale entro le ore 12.00 dell'ottavo giorno precedente la data della votazione per il ballottaggio (art. 266, comma 6).

Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, l'ulteriore collegamento con una lista che per il primo turno faceva parte di un gruppo è valido solo se effettuato nei confronti di tutte le liste del gruppo (art. 266, comma 6).

4.4. Contrassegno di lista (artt. 242 e 244)

Con le liste dei candidati alla carica di consigliere va presentato il relativo contrassegno a colori (e quindi anche in bianco e nero), eventualmente figurato, circoscritto in un cerchio. Si tenga presente che eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, venga depositato il contrassegno su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati ".jpeg" e ".pdf".

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa dei manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità del colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

In allegato alla dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, devono essere presentati, in tre esemplari di 10 cm di diametro, anche i contrassegni di tutte le liste collegate.

In particolare:

- 1. nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, i candidati alla carica di sindaco dovranno essere affiancati da un solo contrassegno;
- 2. nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le candidature alla carica di sindaco devono essere accompagnate dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

Affinché la commissione o sottocommissione elettorale circondariale non debba ricusare il contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso:

- sia identico o confondibile con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;
- riproduca simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti in consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore;
- sia identico o confondibile con quelli depositati presso la presidenza della Provincia o con quelli presentati in precedenza;

- riproduca immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, di Chiese, etc.);
- riproduca simboli propri del comune, nonché denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società;
- riproduca espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento ad ideologie autoritarie: per esempio le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami, anche indirettamente, tale ideologia.

Qualora la commissione o sottocommissione elettorale circondariale ricusi il contrassegno, sarà assegnato un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno (vedi § 10, sub 10.1., V e VII).

Si rammenta infine che l'art. 242, comma 4, prescrive che, qualora il contrassegno sia stato precedentemente depositato presso la Giunta provinciale ai sensi dell'art. 220, le persone che presentano alla segreteria comunale le candidature ed i loro allegati (si veda *sub* 5.3.) devono essere munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o raggruppamento politico con la prescritta attestazione del Presidente della Provincia, dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste.

4.5. Sottoscrittori della lista

L'art. 235 dispone che le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono essere sottoscritte da un determinato numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale. Il comma 8-bis dell'art. 235, introdotto dalla legge regionale n. 2/2024, prevede che i candidati della lista non possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.

L'art. 236 prevede che possono essere presentate **senza** sottoscrizioni degli elettori **solo** le liste di candidati appartenenti a partiti o gruppi politici che con il **medesimo contrassegno** hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo consiglio provinciale **o** della Camera dei deputati. Con la modifica all'art. 236 del Codice introdotta dalla lettera i) dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3, l'eventuale aggiunta della denominazione del comune, della frazione o della località e/o del nome del candidato alla carica di sindaco non fa venir meno il requisito del "medesimo contrassegno" al fine dell'esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni.

Pertanto, per usufruire dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni è necessario:

- avere ottenuto un seggio, con il medesimo contrassegno, alle ultime elezioni del rispettivo consiglio provinciale;

oppure

avere ottenuto un seggio, con il medesimo contrassegno, alle ultime elezioni della Camera dei deputati. Per le candidature alla carica di sindaco non è invece richiesta alcuna sottoscrizione degli elettori.

4.5.1. Regolamento europeo in materia di protezione di dati personali

A seguito dell'entrata in vigore, nel maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del successivo d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha modificato il codice in materia di protezione di dati personali, i raggruppamenti politici devono assicurare, con particolare riguardo al momento della raccolta delle firme, il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.

Dalla normativa europea e nazionale discendono obblighi a carico dei titolari del trattamento. Costoro sono tenuti ad informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare del trattamento;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

4.5.2. Liste con obbligo di sottoscrizioni

In tutti i comuni sono richieste sottoscrizioni per la presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale e precisamente:

- da 200 a 300 elettori nei comuni con più di 40.000 abitanti;
- da 175 a 262 elettori nei comuni da 20.001 a 40.000 abitanti;
- da 100 a 150 elettori nei comuni da 10.001 a 20.000 abitanti;
- da 60 a 90 elettori nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- da 30 a 45 elettori nei comuni da 2.001 a 5.000 abitanti;
- da 20 a 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti.

Si evidenzia che la popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale effettuato nel 2021 (art. 44, comma 7). I risultati del censimento del 2021 sono stati ufficializzati con D.P.R. del 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 53 del 3 marzo 2023.

I limiti minimi e massimi sono vincolanti, per cui non saranno ammesse candidature accompagnate da un numero di sottoscrizioni inferiore e rispettivamente superiore a quello indicato.

A norma dell'articolo 28, secondo comma, e dell'articolo 32, terzo comma, del testo unico n. 570/1960, la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.

La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata, anche cumulativamente con un unico atto, secondo quanto indicato *sub* 4.1.4..

A tale proposito si segnala la disposizione recata dal nuovo articolo 235-bis relativo alle modalità di sottoscrizione delle candidature di cui all'articolo 235 del CEL.

Il nuovo articolo reca nell'ordinamento regionale la stessa disposizione prevista dall'articolo 4 del DL n. 27 del 2025, che consente all'elettore impossibilitato ad apporre la firma autografa per grave impedimento fisico o che si trovi nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale.

Il comma 2 del citato articolo 235-bis prevede che il documento informatico sottoscritto digitalmente sia consegnato agli uffici preposti su supporto digitale, corredato della certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

La norma statale è stata introdotta a seguito della sentenza n. 3/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittime le norme che non consentono alla persona con disabilità di usare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni.

Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione di lista di candidati alla carica di consigliere comunale; la contravvenzione a tale norma comporta l'applicazione della pena dell'ammenda da 200 a 1.000 euro (art. 93, comma 2 del TU 16 maggio 1960, n. 570 aggiunto dall'art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61).

Unitamente alla lista dei candidati devono essere presentati i certificati rilasciati dal sindaco, anche cumulativamente, attestanti che i soggetti firmatari sono elettori del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale. Tale attestazione, dovrà essere rilasciata dal sindaco nel termine improrogabile di **ventiquattro ore** dalla richiesta.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti anche in formato digitale tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. La richiesta digitale può essere presentata dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico o da loro delegati. La suddetta richiesta se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente. Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la pec o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, il comune dovrà rilasciare, in formato digitale con posta elettronica certificata, i certificati di iscrizione entro **ventiquattro ore** dalla domanda.

I certificati rilasciati costituiscono a ogni effetto di legge copie conformi all'originale e la conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata (dai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.) resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi (art. 38-bis, commi 5 e 6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge n. 108/2021).

Considerato che ogni ritardo doloso o colposo nel rilascio di tali attestati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti, qualora se ne dovesse manifestare la necessità, l'Autorità competente potrà disporre l'invio di un Commissario *ad acta* presso il comune inadempiente a spese dei responsabili.

A partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR – Anagrafe Nazionale della popolazione Residente (<u>www.anagrafenazionale.interno.it</u>) i nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché **per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici**, che può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati.

Nello specifico, il servizio di certificazione consente di richiedere il certificato **individuale** di godimento dei diritti politici, nonché il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, anche in forma contestuale, che può essere scaricato in formato Pdf, **munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale**.

4.5.3. Liste senza obbligo di sottoscrizioni

Per la presentazione di liste da parte di partiti o gruppi politici che con il <u>medesimo contrassegno</u> (nel senso indicato *sub 4.5.*) hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo consiglio provinciale o della Camera dei deputati non sono richieste sottoscrizioni (art. 236).

Nel caso in cui non sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la presidenza della Provincia, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico o da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio (artt. 236 e 220). Qualora tali organi non siano previsti dai rispettivi statuti o per qualsiasi ragione non siano in carica, la sottoscrizione è effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del gruppo politico. La carica del sottoscrittore, rispettivamente del mandante, deve essere comprovata con attestazione del rispettivo segretario o presidente nazionale, in caso di organizzazione nazionale, oppure con estratto autentico del verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale.

Nel caso in cui *sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la presidenza della Provincia* la dichiarazione di presentazione della lista è invece sottoscritta dal soggetto munito della delega indicata nell'art. 242, comma 4 (Allegato 8).

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità precisati sub 4.1..

§ 5. Presentazione e ricevimento delle candidature (art. 242)

5.1. Documenti necessari per la presentazione delle candidature (art. 242)

La presentazione delle candidature – intesa come la loro "materiale" consegna – è regolata dall'art. 242 e deve essere fatta alla segreteria del comune per il quale le candidature vengono proposte, consegnando:

1. la dichiarazione di presentazione delle candidature (lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e la collegata candidatura alla carica di sindaco) in tre copie (un originale più due copie).

Si rammenta che le firme dei sottoscrittori, se richieste dalla legge, devono essere autenticate. Come già precisato al punto 4.5.2., unitamente alla lista dei candidati devono essere presentati i certificati rilasciati dal sindaco, anche cumulativamente, attestanti che i soggetti firmatari sono elettori del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale.

In particolare, dovranno essere presentati:

per i comuni fino a 3.000 abitanti

- l'Allegato 3/A per liste senza obbligo di sottoscrizioni;
- l'Allegato 3/C per liste con obbligo di sottoscrizioni;

per i comuni con più di 3.000 abitanti

- l'Allegato 3/B per liste senza obbligo di sottoscrizioni;
- l'Allegato 3/D per liste con obbligo di sottoscrizioni.

Si evidenzia che la dichiarazione di presentazione delle candidature da parte di una lista con obbligo di sottoscrizioni deve essere redatta e presentata in modo tale da dare assoluta garanzia dell'unità ed indivisibilità del documento. In particolare è necessario che le firme dei sottoscrittori e delle sottoscrittrici siano apposte sullo stesso foglio dell'autenticazione o su altri fogli uniti a quello con modalità tali da provare in maniera inoppugnabile <u>l'unicità e la non manipolabilità del documento</u>, ossia del collegamento tra i fogli contenenti le sottoscrizioni, l'autenticazione, il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati e delle candidate (spillatura e apposizione di timbro di congiunzione da parte del pubblico ufficiale o di firma trasversale) (cfr. *ex pluribus* Cons. di Stato sent. n. 7312, n. 7313, n. 7314, n. 7315 di data 5 ottobre 2010; sent. n. 2234 e 2235 di data 6 maggio 2014). Si sottolinea quindi la necessità che il modello di dichiarazione di presentazione delle candidature (come pure gli eventuali atti separati) sia stampato su foglio di formato A3 o, comunque, che venga utilizzato e presentato in modo tale da dare assoluta garanzia dell'unicità del documento;

- 2. tre **esemplari**, **in originale**, di ogni **contrassegno**, a colori ed eventualmente figurato, contenuto in un cerchio di cm 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm 2 di diametro. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, ciascuna candidatura alla carica di sindaco dovrà essere accompagnata dai contrassegni di tutte le liste collegate;
- 3. il **certificato**, rilasciato per ogni **candidato** dal sindaco competente, attestante l'iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, su carta o in formato digitale, valgono le stesse modalità e le garanzie previste per il rilascio degli analoghi certificati relativi ai sottoscrittori delle candidature;
- 4. la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale:
 - Allegato 1/A e Allegato 2/A, per i comuni fino a 3.000 abitanti;
 - Allegato 1/B e Allegato 2/A, per i comuni con più di 3.000 abitanti.

La firma del dichiarante deve essere autenticata (cfr. sub 4.1.) e la dichiarazione deve contenere:

per tutti i comuni della provincia e per tutti i candidati

- l'indicazione della lista o delle liste collegate;
- l'indicazione di non essere candidato in altre liste o in altri comuni;
- nei turni elettorali diversi da quello generale: l'indicazione di non rivestire la carica di sindaco o di consigliere in altro comune;
- la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012 (si veda *sub* 4.2.1.); Il candidato alla carica di sindaco deve altresì dichiarare l'insussistenza della causa di incandidabilità prevista dall'art. 75, comma 2, del CEL (nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti).
- 5. copia del programma amministrativo;
- 6. l'indicazione, contenuta nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, di uno o due delegati di lista i quali potranno designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali (Allegato 9). Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata come indicato *sub* 4.1.1.;
- 7. nei soli comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, la dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di sindaco resa dai delegati di lista (Allegato 6/A);
- 8. per il solo comune di Trento (ossia per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti), un bilancio preventivo di spesa per la campagna elettorale cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento dovrà essere affisso all'albo pretorio (art. 30, legge 25 marzo 1993, n. 81).

Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti con la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco devono essere presentati tre esemplari di cm 10 di diametro di tutte le liste collegate e il programma amministrativo del candidato sindaco. Tale dichiarazione di accettazione della

candidatura alla carica di sindaco può essere presentata autonomamente o unitamente alla dichiarazione di presentazione di una delle liste collegate (sub 5.3.3.).

Allo scopo di facilitare il compito dei presentatori delle liste e per agevolare l'esame degli atti relativi alle candidature da parte degli organi ed uffici interessati, sono stati predisposti i modelli degli atti e documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature.

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo delle candidature sono esenti da bollo (D.P.R. 26/10/1972, n. 642, Allegato B, n. 1).

Si evidenzia che, in considerazione del carattere di specialità che riveste la normativa elettorale, non si applicano al procedimento elettorale i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m. (v. parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 1232/00 del 13 dicembre 2000 e sent. Consiglio di Stato, sez. V, 16 aprile 2012, n. 2178).

Non sono, pertanto, ammesse:

- l'autocertificazione (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'art. 41, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli dello stato civile con esclusione quindi dei certificati elettorali);
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) – a norma dell'art. 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – "non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali." (Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – Pubblicazione n. 1/2024 – Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale – Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature).

Nel 2021 sono, tuttavia entrate in vigore le seguenti modificazioni normative del procedimento elettorale che favoriscono la diffusione delle comunicazioni con il comune, con specifico riferimento alla richiesta di certificati elettorali e alla designazione dei rappresentanti di lista:

- è possibile richiedere al comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata; in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati in formato digitale con la posta elettronica certificata (art. 38-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108);
- è possibile comunicare al segretario comunale, **entro il giovedì precedente l'elezione**, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata (art. 243, comma 2-bis).

5.2. Luogo, termine iniziale e finale per la presentazione delle candidature (art. 242)

Le candidature alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, vanno presentati alla segreteria del comune nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il trentasettesimo giorno e le ore 12.00 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, ad esclusione della domenica compresa in tale periodo.

Si tenga presente che la legge fa riferimento all'orario d'ufficio e non all'orario di servizio o all'orario di apertura al pubblico. Quindi, il servizio dovrà essere garantito durante l'intero <u>orario d'ufficio</u>.

5.3. Chi può effettuare la materiale presentazione delle candidature

In proposito è necessario distinguere i seguenti casi:

5.3.1. Lista con contrassegno ammesso a deposito

La materiale presentazione delle liste il cui contrassegno è stato ammesso a deposito presso la presidenza della Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art. 220 può essere effettuata **esclusivamente** da persona munita di delega (Allegato 8), rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o

del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del Presidente della Provincia dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime. Si fa presente che l'attestazione del Presidente della Provincia è rivolta esclusivamente ad autenticare la firma del delegante o dei deleganti, non avendo il Presidente della Provincia alcun potere di sindacato sui nominativi, già iscritti o meno sulla delega, delle persone delegate.

Tale delega va allegata alla candidatura presentata alla segreteria comunale al fine di evitare che il contrassegno venga ricusato dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

5.3.2. Lista con contrassegno non depositato

Le candidature contraddistinte da contrassegni non depositati a termini dell'art. 220 presso la presidenza della Provincia e che non contengono elementi di contrassegni "tradizionali" possono essere presentate da uno o più sottoscrittori della lista o dai delegati indicati ai sensi dell'art. 242, comma 1, lettera e).

Le candidature che sono contraddistinte da contrassegni "tradizionali" non depositati secondo quanto previsto dall'art. 220 presso la presidenza della Provincia possono essere presentate:

- da uno dei soggetti autorizzati al deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 220 cioè dal segretario regionale o provinciale o, nel caso di mancanza, assenza o impedimento, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non siano previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non siano in carica, la presentazione è effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del gruppo politico. La carica del presentatore o del mandante è comprovata con attestazione del rispettivo segretario o presidente nazionale, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratto autentico del relativo verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale;
- dal soggetto autorizzato dal dirigente di partito che, ai sensi dello statuto del partito o del gruppo politico, ha la disponibilità dell'utilizzo del contrassegno.

5.3.3. Candidature alla carica di sindaco

La materiale presentazione della candidatura del candidato-sindaco può essere effettuata dal candidato medesimo oppure unitamente ad una delle liste collegate al candidato sindaco.

5.4. Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione delle candidature

Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilasciano ricevuta degli atti che vengono consegnati. La ricevuta deve indicare il giorno, l'ora, l'elenco dei documenti depositati e il numero progressivo della presentazione.

È opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati ed i contrassegni di lista; spetterà alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale controllare la regolarità sostanziale delle candidature e della documentazione ad esse inerente. È estremamente opportuno, tuttavia, che il segretario comunale non ometta di far rilevare le irregolarità emerse da un controllo degli atti. Ad esempio, sarà cura del segretario comunale verificare che le firme dei presentatori della lista siano debitamente autenticate; che i presentatori siano elettori iscritti nelle liste del comune; che sia stato presentato il certificato attestante che il candidato è iscritto nelle liste elettorali e la dichiarazione di accettazione della candidatura (con la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle condizioni di incandidabilità); che, per le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la presidenza della Provincia, vi sia la delega rilasciata dai dirigenti del partito o gruppo politico e la relativa attestazione del Presidente della Provincia.

Naturalmente questo controllo preventivo del segretario comunale potrà essere espletato solo se le liste vengono presentate con il necessario anticipo sulla scadenza del termine previsto dalla legge, poiché dopo le ore 12.00 del **trentatreesimo** giorno antecedente quello della votazione, nessuna lista potrà essere accettata né restituita per essere ripresentata corretta da eventuali irregolarità riscontrate.

È opportuno che al momento della presentazione delle liste venga indicato il nominativo ed il recapito della persona a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni.

In mancanza di norme di maggior dettaglio sulla materia, si rende necessario che i segretari comunali ed i presentatori delle candidature tengano presente che:

• saranno ammesse al deposito soltanto quelle candidature i cui presentatori si troveranno, al più tardi alle ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, nel locale destinato al ricevimento; a tale scopo il segretario comunale

farà in modo che nessuno possa entrare in detto locale scaduta l'ora indicata;

- atteso che durante il materiale controllo dei documenti prodotti e durante la stessa compilazione della
 ricevuta potrebbero entrare in sala altri presentatori la cui precedenza potrebbe dar adito a contestazioni,
 si consiglia ai segretari comunali di disporre affinché un incaricato consegni ai presentatori di ciascuna
 lista, nel momento del loro accesso alla sala in cui si effettua il ricevimento delle candidature, un
 cartellino indicante il numero progressivo di accesso, numero che sarà poi utilizzato dal segretario per
 stabilire l'ordine di presentazione della singola lista ai fini di quanto stabilito dall'art. 242 ultimo comma;
- qualora, malgrado le precauzioni adottate, i presentatori, incuranti dell'ordine prestabilito e della sorveglianza disposta all'entrata, accedessero arbitrariamente e contemporaneamente in sala sprovvisti del cartellino numerato rendendo impossibile stabilire la precedenza di presentazione delle rispettive liste, sarà dovere del segretario invitare gli interessati a uscire dalla sala e consentirne il rientro soltanto se muniti del cartellino numerato o comunque in ordine successivo, onde poter stabilire il numero progressivo di presentazione della lista. In ogni caso sarà cura del segretario di avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione per impedire discussioni nella sala destinata al ricevimento delle candidature;
- è superfluo aggiungere che le disposizioni di cui sopra non intendono precludere al segretario la possibilità di adottare ogni altro provvedimento organizzativo che si renda utile o necessario in relazione alla particolare situazione locale.

È poi necessario, affinché la commissione o sottocommissione elettorale circondariale – in sede di esame delle liste – sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati ovvero dei delegati di lista.

Il segretario, inoltre, prima dell'invio degli atti alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale, provvederà a fare copia dei programmi amministrativi presentati dalle singole liste, al fine di consentire ai cittadini e alle cittadine che lo richiedano, una volta approvate le liste, l'accesso ai medesimi.

Nel pomeriggio del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato invia gli atti ricevuti alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.

5.5. Casi particolari connessi alla presentazione delle candidature

5.5.1. Rinuncia alla candidatura

Le leggi elettorali non fanno cenno alla possibilità per il candidato di rinunciare alla candidatura.

La giurisprudenza si è pronunciata in senso favorevole alla possibilità di rinuncia, in base alla considerazione che tale facoltà deriva non soltanto dal carattere unilaterale della manifestazione di volontà dell'eleggibile che accetta di essere incluso nella lista, ma anche dai principi del mandato politico che trovano applicazione anche agli atti preparatori alla formazione del mandato stesso. L'accettazione del mandato politico, e così pure della candidatura, non crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, giuridicamente non obbligatorio, al quale si può quindi sempre rinunciare: perciò si deve ritenere che il candidato incluso in una determinata lista possa sempre rinunciare alla candidatura, così come dopo l'elezione può rinunciare alla nomina.

Tuttavia la rinuncia alla candidatura va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature e deve avere la stessa veste formale richiesta per l'accettazione, ossia l'autenticazione della firma (Consiglio di Stato, sezione V, del 1 ottobre 1998, n. 1384; ordinanza del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa – sezione autonoma di Bolzano del 20 aprile 2005, n. 66).

Inoltre, è da ritenere che, una volta scaduto il termine prescritto dalla legge per la presentazione delle liste dei candidati, la rinuncia alla candidatura non possa più essere presentata (Consiglio di Stato, sezione III, 23 maggio 2018, n. 3091) né, se presentata tempestivamente, ritirata, poiché tale ultima possibilità sarebbe equiparabile alla presentazione di una candidatura oltre i termini di legge.

Infine, se, in conseguenza alla rinuncia di un candidato, si intende integrare la lista con l'inserimento di un nuovo nominativo, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere rinnovata.

5.5.2. Candidati deceduti, che hanno ritirato il consenso o sono stati esclusi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste

Premesso che la surrogazione è ammissibile prima, ma non dopo la scadenza del termine di presentazione delle liste di candidati e tenuto conto che non è precluso che la lista sia formata da un numero di candidati superiore a quello massimo previsto, non risulta inopportuna la presentazione di una lista con più

candidati rispetto al numero massimo consentito; ciò al fine di supplire, nel numero corrispondente ed in ordine progressivo, all'eventuale decesso, ritiro o esclusione di candidati. In questo caso non si tratterebbe di "surrogazione", ma di semplice integrazione della lista fino al numero massimo consentito, con appartenenti alla stessa lista.

Se la lista presentata non contiene un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, la surrogazione di candidati eventualmente deceduti, ritiratisi o esclusi in un momento successivo potrà avvenire solo mediante rinnovo della procedura di raccolta firme e presentazione della lista nei termini previsti.

PARTE TERZA DELEGATI DI LISTA – RAPPRESENTANTI DI LISTA – TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 6. Delegati di lista (artt. 242 e 243)

L'art. 242, comma 1, lett. e), prescrive che i sottoscrittori della lista designino uno o due **delegati di lista, il primo effettivo e il secondo supplente**. La norma regionale ha così superato un dubbio che si era posto in passato: nel caso in cui, nell'atto di presentazione della lista, non sia stato indicato quale dei due delegati sia l'effettivo e quale il supplente, per la validità delle designazioni dei rappresentanti di lista presso i seggi e delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste per il ballottaggio è necessaria la firma congiunta di entrambi i delegati? Risulta ora evidente che le designazioni e le dichiarazioni di collegamento sono valide con la sola firma del primo delegato (effettivo) e, in mancanza di questa, con la sola firma del secondo delegato (supplente). Naturalmente nulla vieta la sottoscrizione di entrambi i delegati.

La designazione dei delegati deve essere fatta per iscritto e la loro firma, apposta negli atti compiuti in base alla legge, deve essere autenticata dai soggetti e secondo le modalità indicati *sub* 4.1.1..

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati così come nulla vieta che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

I delegati, oltre a poter essere incaricati della materiale presentazione della lista alla segreteria comunale, hanno mandato:

- di assistere, qualora lo richiedano, alle operazioni di sorteggio delle liste (art. 244, comma 7);
- di designare un rappresentante di lista per ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale;
- di effettuare le dichiarazioni di collegamento con il candidato a sindaco nel primo e nel secondo turno di votazione.

§ 7. Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l'ufficio centrale (artt. 242 e 243)

7.1. Carattere facoltativo delle designazioni

Come si è detto i delegati di lista sono legittimati a designare un rappresentante di lista per ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale. La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti infatti non fanno parte di detti uffici, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste a fronte di eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

Pur non facendo parte integrante degli uffici per i quali sono stati designati, i rappresentanti di lista ne sono comunque vincolati, nel senso che non è loro consentito di intervenire presso altri seggi una volta che siano stati "accreditati" presso un determinato seggio elettorale.

7.2. Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta semplice, e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti e secondo le modalità indicati *sub* 4.1.1 (Allegato 9) o con dichiarazione inviata al segretario del comune mediante posta elettronica certificata; se tale atto è firmato digitalmente, non è necessaria l'autenticazione di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

È preferibile che le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare tali rappresentanti, poiché il sindaco deve consegnare le designazioni ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti, debitamente autenticati con le modalità già richiamate o firmati digitalmente, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Le designazioni possono essere fatte per un rappresentante effettivo e uno supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione ad essi demandata.

La designazione dei rappresentanti di lista per il primo turno deve intendersi effettuata anche per l'eventuale secondo turno di votazione (ballottaggio). Tuttavia i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli già designati per il primo turno di votazione nonché rappresentanti di

lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno secondo le modalità previste per il primo turno di votazione.

7.3. A chi vanno presentate le designazioni (art. 243)

In caso di presentazione in formato cartaceo, le designazioni dei rappresentanti di lista devono essere consegnate al sindaco, entro le ore 12.00 del sabato precedente l'elezione, il quale ne curerà la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni della sezione.

Analogamente, le designazioni dei rappresentanti di lista presso l'ufficio elettorale centrale potranno essere presentate al presidente dell'ufficio centrale prima dell'inizio delle operazioni di competenza dell'ufficio stesso.

Nel caso di invio tramite **posta elettronica certificata** delle designazioni dei rappresentanti di lista, tali designazioni devono essere inviate al segretario comunale, che ne curerà la trasmissione ai presidenti di sezione, **entro il giovedì precedente l'elezione** (art. 243, comma 2-bis).

7.4. Requisiti dei rappresentanti di lista

La legge regionale nulla dispone circa i requisiti che devono essere posseduti dai rappresentanti di lista.

Si ritiene comunque che essi debbano essere elettori, considerato che il secondo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53 dispone che i rappresentanti di lista devono essere elettori del comune.

Nulla vieta che un delegato di lista designi se stesso quale rappresentante di lista o che venga designato un candidato.

§ 8. Turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco (artt. 265 e 266)

La legge dispone che nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, è previsto un turno di ballottaggio, qualora al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi. Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. In tale ipotesi i candidati ammessi hanno facoltà, di dichiarare (Allegato 7) il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate (Allegato 6/B). Gli ulteriori collegamenti vanno dichiarati entro le ore 12.00 dell'ottavo giorno precedente la votazione (art. 266, comma 6).

Ai sensi dell'art. 271, le dichiarazioni di collegamento espresse tra il primo ed il secondo turno devono essere indirizzate al presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale. Tali dichiarazioni dovranno essere raccolte presso la segreteria comunale, la quale provvederà al loro sollecito inoltro alla competente commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

Il turno di ballottaggio si svolge nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

In caso di impedimento permanente o di decesso di uno dei candidati, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria.

PARTE QUARTA ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE O SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

§ 9. Premessa

Prima di illustrare le varie operazioni che la commissione o sottocommissione elettorale circondariale deve compiere per l'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentate, si fa presente che dette operazioni devono essere ultimate, improrogabilmente, entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. (art. 244 comma 1)

La commissione o la sottocommissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste mano a mano che queste le perverranno.

Inoltre, per consentire il rispetto del termine di cui sopra, si suggerisce che l'ufficio di segreteria della commissione o della sottocommissione esamini attentamente ogni lista con la relativa documentazione, non appena queste saranno consegnate dal comune, al fine di rilevare eventuali irregolarità da sottoporre alla commissione o sottocommissione.

§ 10. Operazioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale

10.1. Adempimenti della commissione o sottocommissione elettorale circondariale (art. 244)

Le operazioni della commissione o sottocommissione per quanto riguarda l'esame delle candidature sono le seguenti:

I. Accertamento della data di presentazione della lista

Come **prima operazione** la commissione dovrà controllare, in base alle attestazioni dei segretari comunali o loro delegati, se la lista e la relativa candidatura alla carica di sindaco sia stata presentata entro le **ore 12.00 del 33° giorno precedente l'elezione**. Qualora dovesse accertare che la lista sia stata presentata oltre tale termine, la commissione provvederà a ricusarla.

II. Accertamento della quota di rappresentanti di ogni genere

Come **seconda operazione** la commissione o sottocommissione dovrà accertare il rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'art. 240.

La commissione accerterà quindi che le liste dei candidati siano formate da rappresentanti di entrambi i generi (art. 240, comma 1) e ricuserà la lista qualora i candidati appartengano tutti al medesimo genere.

La commissione dovrà quindi accertare che sia rispettato il limite massimo di rappresentanti del medesimo genere fissato dal comma 2 dell'art. 240 e corrispondente ai due terzi del numero massimo teorico di candidati (vedi *sub* 4.2.3.). Nel caso in cui tale limite sia superato, la commissione ridurrà la lista al numero massimo ammesso di candidati del medesimo genere stralciando gli ultimi nomi del genere eccedente i due terzi. Qualora in seguito a tale riduzione il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione, la commissione ricuserà la lista.

III. Verifica del numero dei sottoscrittori e della regolarità dei moduli contenenti le firme

La **terza operazione** è rivolta a controllare se il numero dei sottoscrittori è quello prescritto (si veda § 4.5.).

A tale scopo dovranno essere contate le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e negli altri atti ad esse eventualmente allegati; inoltre dovranno essere accertati la regolarità delle autenticazioni ed il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale, requisito che deve risultare dai certificati – anche collettivi – rilasciati dal sindaco.

La commissione o sottocommissione elettorale circondariale dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del comune non risulti documentato e quelli che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra candidatura o lista depositata in precedenza.

Con riferimento alla problematica della mancata presentazione entro i prescritti termini dei certificati elettorali dei sottoscrittori, e premesso che l'art. 244, comma 5, ha una formulazione parzialmente diversa rispetto all'art. 33, ultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960 e s.m., si segnala che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la decisione n. 23 del 30.11.1999, si è pronunciata in tal modo: "Poiché la commissione (elettorale circondariale) può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettori dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, (del D.P.R. n. 570/1960) è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali. Gli articoli 32 e 33 del Testo unico (D.P.R. n. 570/1960) non hanno però disposto il dovere della commissione di ricusare senz'altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della V sezione). La commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, (D.P.R. n. 570/1960) per il quale la commissione può "ammettere nuovi documenti" [nel testo dell'art. 244, comma 5, alle parole "nuovi documenti" sono aggiunte "al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'art. 242"] e deliberare, entro il ventiseiesimo [29° ai sensi dell'articolo 244, comma 5] giorno antecedente la data della votazione. Ciò comporta che:

- 1. il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12.00 del ventinovesimo [33° ai sensi dell'articolo 242, comma 4] giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del Testo unico n. 570 del 1960 [art. 242, comma 5];
- 2. il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del comune";
- 3. nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma del D.P.R. n. 570/1960. A tal fine dispone la propria riconvocazione entro le ore nove del quarto giorno successivo e fissa un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione (art. 244, comma 5);
- 4. qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del Testo unico n. 570 [art. 235, comma 6]."

Se, compiute tali verifiche, la candidatura o la lista non risulta sottoscritta dal prescritto numero minimo di elettori, per i quali sia regolarmente dimostrata tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, essa deve essere senz'altro ricusata.

Analogamente la candidatura o la lista deve essere ricusata qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori ecceda il numero massimo consentito dalla legge.

IV. Esame di ciascuna lista e della posizione dei singoli candidati

La quarta operazione consiste nell'esame di ciascuna lista e della posizione dei singoli candidati. A tale scopo la commissione o sottocommissione verificherà se, per ciascuno dei candidati alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale, vi sia:

- la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato, debitamente autenticata, con la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012 e, per la candidatura alla carica di sindaco, l'insussistenza della condizione di incandidabilità prevista dall'art. 75, comma 2, del CEL (per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti).
- il certificato attestante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali o per i candidati che sono cittadini di altro Stato dell'Unione Europea il certificato di iscrizione alla lista elettorale aggiunta ovvero l'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione (art. 5 del d.lgs. n. 197/1996).

I candidati a carico dei quali viene accertata la mancanza della dichiarazione sostitutiva di cui sopra o la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal citato art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012 o per i quali è accertata la mancanza del certificato di iscrizione nelle liste elettorali o la irregolarità della dichiarazione, dovranno essere cancellati dalla lista.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Se la mancanza o l'irregolarità è riferibile alla candidatura a sindaco, questa viene ovviamente ricusata; verrà altresì ricusata la candidatura alla carica di sindaco nel caso di presenza della condizione di incandidabilità prevista dall'art. 75, comma 2, del CEL. La lista o le liste collegate a tale candidatura devono essere anch'esse ricusate, poiché è venuta a mancare la candidatura alla carica di sindaco collegata.

Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo in caso contrario gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede. Per le candidate la commissione terrà inoltre conto di quanto disposto dall'art. 240, comma 3, che consente di indicare il solo cognome da nubile o di aggiungere o anteporre il cognome del marito.

La quinta operazione consiste nel cancellare dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altra lista dello stesso comune presentata in precedenza e che sia stata ammessa perché riconosciuta regolare e, in caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale, dei candidati che rivestono già la carica di sindaco o di consigliere in altro comune. Inoltre, la commissione o sottocommissione dovrà cancellare dalle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale i nominativi dei candidati alla carica di sindaco eventualmente compresi nelle liste medesime.

La **sesta operazione** consiste nel verificare se la lista, oltre al candidato alla carica di sindaco, è formata dal numero minimo di candidati (si veda *sub* 4.2.3.) e nel ricusare le liste che non lo siano. Per le liste che, al contrario, sono formate da un numero di candidati superiori al massimo consentito, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale provvederà a ridurle a tale numero, cancellando gli ultimi nominativi.

È evidente che tali cancellazioni non saranno necessarie, qualora la lista si trovi già ridotta al limite prescritto, in conseguenza delle cancellazioni effettuate in precedenza.

V. Esame dei contrassegni di lista

La **settima operazione** consiste nell'esame dei contrassegni di lista. La commissione o sottocommissione dovrà ricusare:

- i contrassegni presentati da parte di chi non ha titolo (art. 244, comma 1, lett. d);
- i contrassegni che siano identici o confondibili con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore;
- i contrassegni che siano identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la presidenza della Provincia:
- i contrassegni che riproducano immagini o soggetti religiosi o simboli propri del comune;

- i contrassegni che riproducano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società;
- i contrassegni che contengano espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento ad ideologie autoritarie: per esempio le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami, anche indirettamente, tale ideologia.

In caso di ricusazione del contrassegno la commissione o sottocommissione ne dà notizia agli interessati e fissa un termine non superiore a 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno (art. 244, comma 1, lett. d). Se tale nuovo contrassegno non sarà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

La commissione o sottocommissione elettorale circondariale accerta inoltre che liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la presidenza della Provincia siano state presentate da persone munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o raggruppamento politico, che ha depositato il contrassegno, con la prescritta attestazione del Presidente della Provincia, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito.

I delegati di lista possono prendere direttamente cognizione, entro la sera stessa del giorno in cui la commissione o sottocommissione ha esaminato le candidature, delle contestazioni fatte e delle modifiche apportate alla lista e potranno presentare un nuovo contrassegno o nuovi documenti alla commissione o alla sottocommissione entro le ore 9.00 del mattino successivo (quarto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature).

VI. Accertamento dell'esistenza del collegamento della candidatura a sindaco con una o più liste e del collegamento delle liste con una candidatura a sindaco

L'ottava operazione consiste nel verificare se le candidature alla carica di sindaco contengano l'indicazione del collegamento con una o più liste di candidati per il consiglio comunale.

Nei comuni fino a 3.000 abitanti, a ciascun candidato alla carica di sindaco corrisponde la relativa lista di candidati alla carica di consigliere comunale.

Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le candidature alla carica di sindaco dovranno contenere l'indicazione del collegamento con una o più liste di candidati per il consiglio comunale. In questo caso la commissione o sottocommissione dovrà accertare che il collegamento tra candidato sindaco e ciascuna lista sia stato reciprocamente dichiarato.

Le candidature alla carica di sindaco che non contengano le indicazioni suddette verranno ricusate.

È importante sottolineare come la ricusazione della candidatura alla carica di sindaco comporta la ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate ad una candidatura alla carica di sindaco comporta la ricusazione della candidatura medesima.

VII. Nuova riunione della commissione o sottocommissione elettorale circondariale

Entro le ore 9.00 del quarto giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle candidature [ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione] la commissione o sottocommissione elettorale circondariale torna a riunirsi, per udire i delegati di lista delle liste contestate o modificate.

In tale occasione essa può ammettere nuovi documenti, ma solo al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione, ed ammettere nuovi contrassegni in sostituzione di quelli ricusati il giorno precedente.

Le decisioni sulle questioni controverse, prodotte seduta stante, sono definitive e vengono comunicate per conoscenza anche al Commissario del Governo.

Eventuali impugnative contro le decisioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale immediatamente lesive del diritto di partecipare al procedimento elettorale (ossia contro l'esclusione di liste o candidati) potranno essere promosse davanti al T.R.G.A. competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione del provvedimento di ammissione o esclusione. La procedura è disciplinata dall'art. 129 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m. (codice del processo amministrativo).

VIII. Fissazione dell'ordine delle liste mediante sorteggio

Dopo l'approvazione definitiva di tutte le candidature di ogni singolo comune, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per il consiglio comunale.

Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il sorteggio è effettuato fra le liste per il consiglio comunale.

Mentre nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, il sorteggio avviene separatamente per le candidature alla carica di sindaco e per le liste dei candidati a consigliere comunale.

L'ordine delle liste dei candidati per il consiglio comunale è stabilito mediante un sorteggio numerico a prescindere dall'ordine delle candidature alla carica di sindaco.

Dopo aver effettuato le suddette operazioni di sorteggio tra le liste, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale **rinumera** tutte le liste (assegnando un numero diverso) partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o il gruppo di liste collegate con il candidato alla carica di sindaco con il numero più alto (considerando all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal predetto sorteggio). Ad esempio, si ipotizzi che il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco numero 1 sia formato dalle liste originariamente sorteggiate con i numeri 3, 5, 6 e 9; tali liste verranno rinumerate rispettivamente con i numeri 1, 2, 3 e 4, partendosi poi dal numero 5 per la rinumerazione delle liste collegate al candidato sindaco sorteggiato con il numero 2 e così via.

Ciò determinerà il numero d'ordine di sorteggio definitivo delle liste dei candidati.

Alle operazioni di sorteggio possono partecipare su richiesta i delegati di lista.

10.2. Ulteriori adempimenti della commissione o sottocommissione elettorale circondariale

È da tenere presente che la commissione o sottocommissione elettorale circondariale dovrà trasmettere al sindaco, entro le ore 12.00 del venerdì precedente la votazione, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

§ 11. Trasmissione alla Giunta regionale delle candidature approvate dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale

Le decisioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale devono essere **immediatamente** comunicate all'ufficio elettorale della Regione (art. 245) per la preparazione del manifesto di cui all'art. 234 e per la stampa delle schede.

Si invitano i sindaci dei comuni capoluogo di circondario a richiamare l'attenzione del segretario comunale alla tempestiva ed esatta esecuzione di quanto segue.

Al termine dei lavori della commissione o sottocommissione elettorale circondariale [ventinovesimo giorno precedente quello di votazione] il segretario del comune capoluogo del circondario:

- ritira dalla predetta commissione o sottocommissione l'originale ed una copia del verbale di approvazione di ciascuna candidatura a sindaco e di ciascuna lista per tutti i comuni compresi nel circondario (all'originale del verbale della commissione o sottocommissione elettorale circondariale va allegata una copia della dichiarazione di presentazione di ciascuna candidatura e/o lista approvata);
- raccoglie gli atti di ciascun comune nella rispettiva cartella, che sarà stata tempestivamente trasmessa per ogni comune a cura dell'ufficio elettorale regionale, completando la medesima con l'indicazione del numero delle liste presentate ed approvate dalla commissione o sottocommissione;
- provvede nello stesso giorno a consegnare, dietro ricevuta, il materiale di cui sopra (verbali, liste ed allegati raccolti nelle rispettive cartelle) al personale incaricato presso la Giunta regionale ufficio elettorale Trento via Gazzoletti, 2.

Si ritiene opportuno infine segnalare che, ai sensi dell'art. 247, qualora non venga presentata alcuna candidatura alla carica di sindaco, le elezioni in quel comune non potranno aver luogo. In tale caso il presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale informa immediatamente il Presidente della Regione, inviandogli copia del relativo verbale.

Le elezioni si terranno nel primo turno elettorale utile previsto dall'art. 217.

Poiché, com'è ovvio, l'indicazione errata delle generalità dei candidati nei manifesti delle candidature e nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle elezioni, si ritiene necessario che la collazione dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare all'ufficio elettorale della Regione sia effettuata, sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei presidenti delle commissioni o sottocommissioni. Analogamente, i contrassegni delle liste che sono stati ammessi dalle commissioni o sottocommissioni circondariali dovranno essere trasmessi col visto di autenticazione dei presidenti degli anzidetti consessi.

§ 12. Comunicazione ai comuni dell'elenco delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale

Si rammenta che ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, la commissione o sottocommissione dovrà, per ciascun comune, comunicare ai sindaci le candidature ammesse (art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.).

§ 13. Turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco

Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio l'ufficio centrale comunicherà alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale il mancato raggiungimento del "quorum" richiesto al primo turno.

La commissione o la sottocommissione, scaduto il termine per la dichiarazione di eventuali ulteriori collegamenti, provvede immediatamente alla verifica della regolarità dei collegamenti con ulteriori liste ed al **sorteggio** del numero progressivo da assegnare ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio. Tale sorteggio dovrà essere effettuato anche per i comuni fino a 3.000 abitanti, qualora si debba ricorrere al turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco (parità di voti fra i candidati più votati).

Accertata la regolarità delle candidature ammesse, ne viene data comunicazione alla Giunta regionale per la predisposizione del manifesto e per la stampa delle schede.

I contrassegni da riportare sul manifesto e sulla scheda saranno riprodotti secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di rinumerazione effettuate in occasione del primo turno; ciò vale sia per i contrassegni delle liste già collegate al primo turno, sia per i contrassegni delle liste eventualmente collegatesi al secondo turno.

§ 13-bis. Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale e ricorsi

13-bis.1. Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso gli atti delle commissioni o sottocommissioni elettorali circondariali inerenti le candidature, si segnalano le disposizioni introdotte dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), nel quale viene specificatamente disciplinato il giudizio per l'immediata impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali.

A tal riguardo, con il rito previsto dall'articolo 129 del suddetto codice, gli atti di esclusione di liste o di candidati possono essere impugnati – da parte di tutti coloro che abbiano subito una immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio – innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

13-bis.2. Ricorso giurisdizionale in primo grado al T.A.R. avverso il provvedimento di esclusione

Il ricorso in primo grado avverso l'esclusione dalla competizione elettorale, da proporre nel **termine di tre giorni** decorrenti come sopra, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (per quanto riguarda le

elezioni comunali alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale), al Commissariato del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati;

- in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi destinati a tale scopo e sempre accessibili al pubblico; tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati;
- la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione;
- b) depositato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax, da utilizzarsi per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si celebra, anche in presenza di ricorso incidentale, inderogabilmente nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata viene comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

13-bis.3. Ricorso giurisdizionale in grado di appello al Consiglio di Stato avverso il provvedimento di esclusione

Il ricorso in appello avverso la suddetta esclusione, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del T.A.R., deve essere a pena di decadenza:

- a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (per quanto riguarda le elezioni comunali alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale), al Commissariato del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati;
 - in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi destinati a tale scopo e sempre accessibili al pubblico; tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati;
 - la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione;
 - per le parti costituite nel giudizio di primo grado, la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi;
- b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
- c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni (art. 129, comma 9, che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

13-bis.4. Inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso codice del processo amministrativo.

Pertanto:

- il giorno di sabato **NON** è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini decadenziali;
- non viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti;
- i termini processuali **NON SONO SOSPESI** nel periodo dal 1 al 31 agosto di ciascun anno.

13-bis.5. Diverso termine di impugnazione dei provvedimenti che NON hanno determinato un'esclusione

Si ricorda infine che, come previsto dall'articolo 129, comma 2, gli atti diversi da quelli di esclusione dalla procedura elettorale sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

PARTE QUINTA SANZIONI PENALI PER I REATI INERENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 14. Sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature

Per quanto riguarda le sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature, l'art. 297 rimanda alle disposizioni contenute nel capo IX del TU 16 maggio 1960, n. 570 e s.m., che si riportano brevemente di seguito.

- a) Chiunque, per ottenere, a proprio o ad altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro) anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
 - La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità (art. 86 del TU n. 570/1960 e s.m.).
- b) Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro).
 - La pena è aumentata e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti. Se la violenza o la minaccia viene esercitata da più di cinque persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 (ora a 5.164 euro) (art. 87 TU n. 570/1960 e s.m.).
- c) Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 87-bis TU n. 570/1960 e s.m.).
- d) Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro) (art. 88 TU n. 570/1960 e s.m.).
- e) Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora a 2.065 euro).

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (art. 93 TU n. 570/1960 e s.m.).

PARTE SESTA TRASPARENZA DELLE CANDIDATURE – OBBLIGHI RELATIVI ALLE SPESE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

§ 15. Trasparenza delle candidature (comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti)

L'art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito che in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.000 abitanti) i partiti, movimenti politici e le liste che si presentino alle elezioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet (per le liste nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale), per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato del casellario giudiziale. L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data dell'elezione. Per tale obbligo non è richiesto il consenso degli interessati. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione previo consenso o su delega dell'interessato da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta.

Non sussistono indicazioni in merito al formato del *curriculum vitae* che, dunque, può essere compilato liberamente.

Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione.

Se la richiesta del certificato del casellario giudiziale è effettuata per ottemperare a tale obbligo (con dichiarazione sostitutiva di notorietà – ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

Ai sensi del primo periodo del successivo comma 15 del citato art. 1, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni, devono pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet e in maniera facilmente accessibile i medesimi documenti (*curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito *internet* del partito, movimento politico o lista.

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.

Le informazioni oggetto della pubblicazione devono essere facilmente accessibili e devono consentire all'elettore di accedervi attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato.

Il mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione del *curriculum vitae* e del certificato del casellario giudiziario sul sito del comune non comporta sanzioni.

Viceversa l'omessa pubblicazione degli stessi documenti sui siti internet dei partiti/movimenti/liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

§ 16. Obblighi e limitazioni concernenti i finanziamenti ai candidati, ai partiti e ai movimenti politici (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

La legge n. 3 del 2019, recante misure anticorruzione, contiene anche disposizioni in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici e delle erogazioni effettuate in loro favore nonché disposizioni riguardanti le fondazioni politiche. Essa reca altresì una delega al Governo per la redazione di un testo unico compilativo delle norme che disciplinano la materia.

È previsto, in tale quadro, per i partiti e i movimenti politici nonché per le liste e per i candidati alla carica di sindaco che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti l'obbligo di annotare – entro il mese successivo a quello della percezione – in un apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, per ogni contributo, prestazione o altra forma di sostegno ricevuto, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell'erogazione. Il registro deve essere custodito presso la sede legale del partito, movimento politico o lista.

I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito o movimento politico e contestualmente pubblicati sul relativo sito internet. Con l'erogazione dei contributi o delle prestazioni si intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori. Nel caso di contributo, prestazione o altra forma di sostegno di importo unitario inferiore o pari a 500 euro, l'annotazione va effettuata entro il mese di marzo dell'anno solare successivo. Gli obblighi di pubblicità in questione riguardano tutti i contributi elargiti in denaro complessivamente superiori a 500 euro annui o le prestazioni o le altre forme di sostegno di valore equivalente. Sono esenti le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta.

Per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti, è inoltre introdotto il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia.

È, infine, previsto il divieto, per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali, di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

I contributi ricevuti in violazione degli obblighi e divieti descritti non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende. La violazione dei predetti obblighi e divieti è inoltre punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, non annotati o non versati. Nel caso in cui, gli obblighi siano adempiuti con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

§ 17. Obblighi relativi alle spese della campagna elettorale

17.1. Bilancio preventivo di spesa e rendiconto delle spese elettorali (comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti). Art. 30, comma 2, della legge n. 81/1993.

Come già precisato *sub* 5.1. al numero 8, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, insieme alle liste e alle candidature deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi, da rendersi pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro 30 giorni dale termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

17.2. Periodo della campagna elettorale

La legge disciplina le spese relative alla campagna elettorale intendendo per "periodo della campagna elettorale" il periodo compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione". (art. 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993 e s.m.)

17.3. Limiti di spesa

Si riporta l'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali" e s.m..

"Art. 13

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

- 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- 2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- 3. omissis
- 4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. (omissis)
- 5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dale prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
- 6. Alle elezioni **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** si applicano le seguenti disposizioni della *legge 10 dicembre 1993, n. 515*, come da ultimo modificata dalla presente legge:
 - a) *articolo* 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente
 - di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6;
 - comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale;
 - commi 7 e 8;
 - b) articolo 11;
 - c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
 - d) articolo 13;
 - e) articolo 14;

- f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.
- 7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni."

Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 13 sopra riportato, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al punto 17.6.2. (art. 7, comma 2, legge n. 515/1993, richiamato dall'art.13, comma 6, lettera a) della legge 6 luglio 2012 n. 96).

RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE SPESE ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PARTITI				
CANDIDATO	SINDACO	CONSIGLIERE	PARTITO- MOVIMENTO-LISTA	
Comuni tra 15.000	€ 25.000 + € 1 per ogni	€ 5.000 + € 0,05 per ogni	€ 1 per ogni	
e 100.000 abitanti	elettore del comune	elettore del comune	elettore del comune	
Comuni tra 100.00	€ 125.000 + € 1 per ogni	€ 12.500 + € 0,05 per ogni	€ 1 per ogni	
e 500.000 abitanti	elettore del comune	elettore del comune	elettore del comune	

Per quanto riguarda le sanzioni, si segnala che:

- a) in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati, il collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo;
- b) il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della suddetta sanzione pecuniaria, la decadenza dalla carica:
- c) in caso di riscontrata violazione da parte di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei limiti di spesa previsti dall'art.13, comma 5, della legge n. 96/2012 e s.m., la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

17.4. Spese elettorali

Sono considerate spese elettorali, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, quelle relative:

- alla produzione, all'acquisto e all'affitto di materiali e mezzi per la propaganda;
- alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui sopra, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

- alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio conseguente alla campagna elettorale;
- ai locali per le sedi elettorali, ai viaggi e soggiorni, alle spese telefoniche e postali e agli oneri passivi: tali spese sono calcolate in misura forfettaria nella percentuale fissa del 30% del totale delle spese ammissibili e documentate.
- 17.5. Mandatario elettorale (comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti). Art. 7, commi 3, 4 e 6, della legge n. 515/1993 richiamato dall'art.13, comma 6, lettera a) della legge n. 96/2012 e s.m.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente attraverso un mandatario elettorale.

Non sono tenuti ad avvalersi del mandatario i candidati che spendono meno di 2.500 euro utilizzando unicamente denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al paragrafo 17.6.2 lettera b), relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute da presentare al Presidente del consiglio comunale e al collegio regionale di garanzia elettorale.

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto – al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello – il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

L'obbligo di utilizzare il mandatario decorre dal giorno successivo all'indizione delle elezioni.

Il mandatario:

- a) registra analiticamente tutte le operazioni di raccolta di fondi destinati al finanziamento della campagna elettorale del candidato;
- b) si avvale di un unico conto corrente bancario ed eventualmente di un unico conto corrente postale nell'intestazione del quale deve essere specificato che esso agisce in tale veste per conto di un candidato indicato nominativamente Il mandatario controfirma il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato, certificandone la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate trascritte.

Nessun candidato può nominare più di un mandatario che a sua volta non può svolgere incarichi per più di un candidato.

17.6. Adempimenti relativi alle spese elettorali

17.6.1. Partiti e raggruppamenti politici organizzati (comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti). Art. 13, comma 6, lett. c) e comma 7 della legge n. 96/2012 e s.m., art. 12 e art. 15, commi 16 e 17 della legge n. 515/1993 e s.m.

In base a quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 515/1993, come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 e s.m., entro 45 giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti devono presentare alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. Copia del consuntivo va depositato anche presso l'Ufficio elettorale centrale competente che ne cura la pubblicità.

Per quanto riguarda le sanzioni, si segnala che:

- a) in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000;
- b) in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (ora da 5.164,57 a 51.645,69 euro);
- c) in caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

17.6.2. Candidati eletti e candidati non eletti (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). Art. 13, comma 6, lett. a) della legge n. 96/2012 e s.m., art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 515/1993 e s.m. e art. 2, primo comma, n. 3 della legge n. 441/1981

Entro tre mesi dalla proclamazione, i candidati eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti trasmettono al presidente del consiglio comunale e al collegio regionale di garanzia elettorale la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»

Alla dichiarazione devono essere allegati:

- a) le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti;
- b) rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di euro 3.000 e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Alla trasmissione al collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

La dichiarazione deve essere redatta anche dai candidati che abbiano sostenuto una spesa per la campagna elettorale inferiore a euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio. Infine se il candidato **non** sostiene nessuna spesa per la campagna elettorale dovrà comunque rendere una **dichiarazione negativa di spese elettorali**, sempre entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo eletto.

Il collegio regionale di garanzia è istituito presso la Corte di appello e la sua composizione è disciplinata dall'art. 13 della legge n. 515/1993. Esso riceve le dichiarazioni e i rendiconti (che sono liberamente consultabili) e ne verifica la regolarità. Nel termine di centoventi giorni dalla elezione qualsiasi elettore può presentare al collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

Le dichiarazioni e il rendiconto si considerano approvati qualora il collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

Per quanto riguarda le sanzioni si segnala che:

- a) in caso di mancato deposito presso il collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, della legge n. 515/1993, il collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (ora da 25.822,85 a 103.291,38 euro);
- b) in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati, il collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo;
- c) l'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti dall'art. 15 della legge n. 515/1993 con delibera del consiglio comunale;
- d) in caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale da parte di un candidato, il collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (ora da 25.822,85 a 103.291,38 euro). La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica;
- e) il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto b), la decadenza dalla carica;

f) in caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge n. 515/1993 applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (ora da 5.164,57 a 51.645,69 euro).

Si ricorda infine che le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.